



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

Capitolato D'Oneri per la fornitura ed installazione di climatizzatori a pompa di calore, da destinare agli Uffici Comunali.

Importo disponibile € 15.206,61 oltre IVA.

Art. 1)

Prezzi a base d'asta delle apparecchiature:

Potenza	Posizionamento	Prezzi oltre IVA
BTU 24000	a parete	€ 1.200,00
BTU 18000	a parete	€ 990,00
BTU 12000	a parete	€ 630,00
BTU 9000	a parete	€ 600,00
BTU 12000	portatile	€ 540,00
BTU 18000	a pavimento/soffitto	€ 1.600,00

Tutte le macchine fornite dovranno avere garanzia minima di legge, rilasciata dal fornitore, e dovranno essere munite di marchio CE.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire tutti i modelli di apparecchiatura sopra descritti o soltanto parte di essi, fino alla concorrenza dell'importo disponibile.

Art. 2)

Descrizione della fornitura:

Le apparecchiature di cui alla presente fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

Climatizzatori Fissi	Modello Inverter
Funzionamento	Pompa di calore
Classe di efficienza energetica	A A
Gas Refrigerante	HFC R 410 A
Tensione di alimentazione	Volt 220

Unità interna da installare a parete e unità esterna da installare con idonee staffe, compressore rotativo o alternativo – dispositivo di ritardato attacco per evitare spunti ravvicinati – timer 24 ore – telecomando a raggi infrarossi – sistema per il raggiungimento rapido della temperatura - silenziosità assoluta – alette oscillanti - tensione di alimentazione volt. 220.

Il collegamento alla rete elettrica, dovrà essere realizzato al punto più vicino, mediante installazione di interruttore magnetotermico bipolare, alloggiato entro apposita cassetta di materiale plastico.

I tubi in rame di collegamento tra le due unità, rivestiti con guaina isolante e incombustibile, dovranno essere di idonea sezione ed installati – con i cavi elettrici e il tubo di condensa - entro apposita canalina di materiale plastico autoestingente. La potenza richiesta dovrà essere reale, dichiarata dal costruttore sulla targa identificativa dell'apparecchiatura.

La ditta dovrà essere abilitata ai sensi della vigente normativa rilasciando, nel contempo, la dichiarazione di conformità per tutte le installazioni effettuate.

Climatizzatori Portatili

Funzionamento a pompa di calore, classe risparmio energetico - tubo per presa d'aria di almeno 2m. da posizionare a vetro – con o senza unità esterna - bassa rumorosità – Timer 24h – telecomando a raggi infrarossi – sistema per filtraggio aria.

L'installazione della macchina dovrà prevedere anche l'eventuale taglio del vetro o di altro materiale.

Art. 3)
Garanzia

I beni si intendono garantiti dalla ditta fornitrice per un periodo minimo di mesi 24 (ventiquattro).
La garanzia comprende la completa sostituzione del bene o di quelle parti che dovessero risultare difettose.

Art. 4)
Durata della fornitura

La presente somministrazione avrà una durata massima di mesi 12 (dodici) decorrenti dal primo ordinativo emesso dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti.

La ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura dei beni descritti nel presente capitolato.

Art. 5)
Termini di Consegna

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata, **entro 30 giorni lavorativi** dal ricevimento degli ordinativi emessi dal **Servizio Economato ed Approvvigionamenti**, presso i locali in essi richiamati.

I beni dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto, nei quali andranno indicate le tipologie dei materiali, le quantità, il numero e la data dell'ordinativo e dovranno essere timbrati e firmati, in maniera leggibile, dal responsabile del sito ove ha avuto luogo la consegna.

Qualora i quantitativi risultassero difformi, l'Amministrazione inviterà la Ditta aggiudicataria ad integrare la fornitura, fissando un termine non superiore a giorni trenta per l'adempimento, fermo restando l'applicazione della previste penalità.

Art. 6)
Spostamento dei termini di consegna

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato da valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La Ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza, o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbligasse la Ditta a sospendere o ritardare la fornitura potrà costituire valido presupposto per il differimento dei termini di consegna.

In mancanza di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione, la ditta potrà richiedere tempestivamente il differimento dei termini di consegna non appena abbia avuto conoscenza dei fatti alla base della sospensione o del ritardo.

La presentazione di domande intese ad ottenere il differimento dei termini, la modificazione di clausole o, in generale, l'inoltro di comunicazioni e chiarimenti, non producono l'interruzione dei termini contrattuali stabiliti dal presente capitolato.

Art. 7)
Penalità

Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda all'esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura giornaliera, all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 8)
Verifica di Conformità

I beni forniti ed installati saranno sottoposti a verifica di conformità da parte del Servizio Economato ed Approvvigionamenti entro 10 (Dieci) giorni dall'avvenuta installazione.

Qualora la fornitura, in tutto o in parte, non risultasse conforme a quanto indicato nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione inviterà la ditta ad integrare e/o a sostituire la fornitura, fissando un termine non superiore a gg. 10 lavorativi per l'adempimento ed applicherà la penale di cui all'art.7) in danno della Ditta.

Art. 9)

Obblighi della ditta

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 10)

Risoluzione del contratto

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Al fine del computo del ritardo di consegna, non si terrà conto del periodo 20 dicembre – 8 gennaio nonché dell'intero mese di agosto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

In caso di decesso dell'appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del Codice Civile.

L'Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 11)

Obblighi sulla sicurezza

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo

Art. 12)

D.U.V.R.I.

Il committente non ha provveduto alla redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non esistono rischi da interferenza fra l'attività lavorativa del committente e quella dell'impresa appaltatrice.

L'importo degli oneri della sicurezza, pertanto, è pari a zero.

Art. 13)

Fatturazione

La fatturazione avverrà in base al prezzo di aggiudicazione a seguito dell'ordinativo di fornitura ed a consegna ed installazione ultimata.

Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, montaggio etc..).

Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.

Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi.

Art. 14)

Pagamento

I pagamenti avverranno, a mezzo bonifico bancario e/o postale in conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria, entro il termine di 60 giorni, ex art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 231/2002.

Non si procederà ai pagamenti nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante “ **Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**”.

Non si procederà inoltre al pagamento qualora dovessero verificarsi difformità di cui all'art. 3 del presente C.S.A. e fino a quando le stesse non siano state regolarizzate.

Le spese scaturenti dai bonifici bancari saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari.
La fattura dovrà essere intestata al Comune di Palermo – Servizio Economato ed Approvvigionamenti - Via Roma 209.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all' Amministrazione.

Art. 15)

Sub - appalto

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto (o dell'appalto) e con le modalità di cui all'articolo 118 del “ Codice dei contratti” e dell'articolo 170, comma 3, periodo 1 e 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

ART. 16)

Variazione della fornitura

La fornitura potrà aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Art. 17)

Sospensione fornitura

Si applica, in materia, l'articolo 308 del Decreto del Presidente della Repubblica, 5 Ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 18)

Finanziamento

Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto dei materiali previsti nella presente gara avverrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio comunale.
Tutte le comunicazioni ufficiali avranno luogo mediante raccomandata A/R o trasmissione fax.

ART. 19)

Controversie

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale valgono le norme di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.
La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo.